

**FIGC**

COMUNICATO STAMPA

Roma, 18 dicembre 2014

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III^a SEZIONE

L.N.D. –Dipartimento Interregionale

RIUNIONE GIOVEDI' 18 DICEMBRE 2014

1. Ricorso A.S.D. PATERNO' 1908

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 6 alla sig.ra Amato Stefania;
 - penalizzazione di punti 1 in classifica e ammenda di € 650,00 alla società a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 C.G.S. per l'operato ascrivito al suo Presidente,
- inflitte seguito deferimento della Procura Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 15 C.G.S. in relazione all'art. 94 *ter*, comma 11 N.O.I.F. – nota n. 6466/766 pf13/14/MS/vdb dell'8.5.2014 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso C.R. Sicilia – Com. Uff. n. 124/TFT del 14.10.2014)

La C.F.A. **RINVIA** su istanza di parte a data da destinarsi.

2. Ricorso A.S.D. CITTA DI SIRACUSA (già A.S.D. SPORT CLUB SIRACUSA)

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 6 al sig. Cutrufo Gaetano;
 - penalizzazione di punti 1 in classifica e ammenda di € 650,00 alla società, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., per l'operato ascrivito al suo Presidente,
- inflitte seguito deferimento della Procura Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 15 C.G.S. in relazione all'art. 94 *ter*, comma 11 N.O.I.F. – note n. 5475/479 pf 13-14/MS/vdb e n. 5476/570 pf 13-14/MS/vdb del 3.4.2014 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso C.R. Sicilia – Com. Uff. n. 150 TFT 12 del 28.10.2014)

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla le sanzioni inflitte.



3. Ricorso Sig. AMELIA STEFANO

avverso la sanzione della sospensione per anni 3 inflitta al reclamante seguito deferimento della Procura Federale per violazione di cui agli artt. 1 comma 1 C.G.S. e 40 commi 1, 2, 3 lett. a) ed h) Regolamento A.I.A. – nota 608/1153 pf 13 14/MS/vdb del 30.7.2014 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso C.R. Lazio – Com. Uff. n. 83/LND del 7.11.2014)

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

RINVIA al Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Lazio per l'esame del merito, ai sensi dell'art. 37, comma 4 C.G.S..

4. Ricorso per revocazione Sig. LAVARONI INAMMISSIBILE GIANCARLO

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 4, a tutto il 30.8.2009, inflittagli seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 5, commi 1 e 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 76 del 30.4.2009) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76 del 30.4.2009)

5. Ricorso PRESIDENTE F.I.G.C.

avverso la riduzione della sanzione dell'inibizione dal 14.9.2019 al 14.3.2018 inflitta al sig. Pilloni Paolo in relazione alla gara Sanluri Calcio/Tortoli Calcio 1953 del 14.9.2014 (Delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso C.R. Sardegna – Com. Uff. n. 20 del 9.10.2014)

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata infliggendo al sig. Pilloni Paolo la sanzione dell'inibizione per anni 5.